

Imposta di bollo e processo tributario, credito IRAP per il contribuente minimo, detrazione del 36% per l'usufruttuario, la caparra confirmatoria, definizione delle liti pendenti per le società e i soci

di [Antonio Gigliotti](#)

Pubblicato il 19 dicembre 2011

le risposte del dott. Antonio Gigliotti a tanti casi dubbi della vita professionale

QUESITO N. 1: Imposta di bollo

A partire dal 7 luglio 2011, ai sensi dell'art. 37, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) nel processo tributario è dovuto il versamento di un contributo unificato in sostituzione della vecchia imposta di bollo. Ebbene, come regolarsi qualora la Segreteria della Commissione tributaria dovesse richiedere il versamento dell'imposta di bollo, ai fini del rilascio di copia di una sentenza emessa a conclusione di un giudizio che era già pendente alla data di entrata in vigore della citata disposizione normativa? In altri termini, per ottenere il rilascio della copia di una sentenza emessa alla fine di un giudizio iniziato, per esempio, nel 2008, sarà dovuta l'imposta di bollo?

RISPOSTA

Stando al dato normativo - ossia al tenore letterale dell'art. 37, c. 7, del D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011 - il versamento del contributo unificato nell'ambito del procedimento tributario è dovuto, dal 7 luglio 2011, in relazione alle controversie instaurate ed ai ricorsi notificati, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Essa precisa, inoltre, che il contributo unificato è dovuto, sia per il ricorso principale, sia per quello incidentale, proposti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali o regionali.

E' evidente, quindi, che la novità introdotta con la prima manovra correttiva non risulta applicabile nel caso di controversie già instaurate ed ai ricorsi notificati, in epoca antecedente alla data del 7 luglio 2011.

Ne discende che nel caso di specie (causa instaurata nel 2008), così come in tutte quelle ipotesi in cui trattasi di giudizi già in corso alla detta data di entrata in vigore del D.L. 98/2011 (L.11/2011), sarà corretta la richiesta della segreteria della Commissione tributaria del versamento di una imposta di bollo, per il rilascio di una copia della sentenza conclusiva del giudizio in questione.

Imposta che, invero, sarà dovuta anche per la relativa istanza di rilascio.

Peraltro si rammenta che il versamento del contributo unificato ha la funzione di coprire il complesso di talune spese future del giudizio che si è intrapreso, di modo che nulla sarà più

dovuto, per esempio, in ordine al rilascio di copie informali o istanze.

Pertanto, per i giudizi in corso prima della riforma che ha interessato il regime delle spese di giustizia nel processo tributario, se il contribuente non ha versato il contributo unificato è anche logico che versi l'imposta di bollo per il rilascio di copie o la presentazione di istanze, non potendo sottrarsi in alcun modo ai connessi costi di giustizia.

QUESITO N. 2: Credito Irap per i contribuenti minimi

Un contribuente ha aderito al regime dei minimi a partire dal 1 gennaio 2010. In Unico 2010 redditi 2009 risultava un credito Irap per il periodo d'imposta 2009. Visto che a partire dal periodo d'imposta 2010 il soggetto non è più tenuto a presentare la dichiarazione Irap, come può essere indicato tale credito in Unico 2011?

RISPOSTA

In base all'articolo 1, c. 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non può essere presentata in forma unificata.

La sezione II del quadro RX della dichiarazione unificata accoglie le eccedenze di imposta richieste in compensazione nella dichiarazione precedente, per le quali nel periodo d'imposta successivo non è più presente la relativa dichiarazione o il corrispondente quadro. Nella sezione in parola può, pertanto, essere indicata anche l'eccedenza richiesta in compensazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte di contribuenti per i quali non sussiste più l'obbligo di predisposizione della predetta dichiarazione.

La circostanza che la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non possa essere presentata in forma unificata non rileva, infatti, ai fini dell'esposizione nel modello Unico dell'eccedenza spettante a un contribuente non più obbligato alla presentazione della dichiarazione IRAP.

Conseguentemente, l'eccedenza di imposta regionale sulle attività produttive richiesta in compensazione nel periodo d'imposta precedente da parte di un contribuente non più obbligato alla presentazione della relativa dichiarazione può essere esposta nella sezione II del quadro RX del modello Unico, con l'indicazione del codice tributo 3800.

QUESITO N. 3: Detrazione 36% per l'usufruttuario

Sono il nudo proprietario di un appartamento di cui mia madre è usufruttuaria e, dovendo sostenere a mio carico spese condominiali di straordinaria amministrazione (rifacimento

terrazzo condominiale) per poi beneficiare delle detrazioni del 36%, chiedo se nel mio 730 del prossimo anno dovrò indicare anche io nel quadro B l'immobile oggetto dei lavori in cui mia madre risiede e della quale è usufruttuaria.

RISPOSTA

Per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire della detrazione IRPEF nella misura del 36%:

- il proprietario o nudo proprietario dell'abitazione;
- il titolare di un diritto reale di godimento;
- il comodatario;
- il locatario;
- i soci di cooperativa;
- i soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata;
- il promissario acquirente, a condizione che si provveda alla registrazione del contratto preliminare e che nella prescritta comunicazione da inviare all'amministrazione finanziaria siano indicati gli estremi di registrazione del medesimo preliminare nell'apposito spazio predisposto per gli estremi di registrazioni del contratto di locazione o comodato;
- chi esegue i lavori in economia limitatamente alle spese per i materiali¹;
- i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) del proprietario o detentore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi;

L'immobile per il quale si fruisce della detrazione del 36% (articolo 2, comma 10 della legge 191/2009), anche in qualità di nudo proprietario, non deve essere dichiarato in dichiarazione in quanto lo stesso è indicato in dichiarazione da parte dell'usufruttuario.

Il contribuente indicato nel quesito potrà quindi usufruire della detrazione in questione senza indicazione dell'immobile nella dichiarazione dei redditi.

QUESITO N. 4: Caparra confirmatoria

Un contratto di caparra può ritenersi legittimamente concluso anche nel caso in cui venga consegnato dall'acquirente al venditore un assegno bancario, allorquando il ricevente, dopo averne accettato la consegna, ometta di porlo all'incasso?

RISPOSTA

La risposta è positiva. Tuttavia, quando la caparra è costituita dalla consegna di un assegno bancario, il ricevente che, dopo averne accettato la consegna, ometta di porlo all'incasso, trattenendolo senza restituirlo all'acquirente, viola i principi di correttezza e buona fede.

Inoltre, nel caso risulti inadempiente, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell'assegno.

La caparra confirmatoria è un contratto che si perfeziona con la consegna di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, a "garanzia" per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (ed. contratto principale).

La caparra può anche essere costituita dalla consegna di un assegno bancario; in tal caso il contratto di caparra si perfeziona al momento della riscossione della somma indicata dall'assegno.

Qualora il venditore accetti la caparra con assegno bancario, costituisce suo onere porre all'incasso il titolo. In altri termini, se l'assegno non viene riscosso si determina il mancato buon fine dell'assegno bancario, in tal modo lo scopo proprio della consegna della caparra non viene raggiunto.

Tale inadempienza sarà addebitabile esclusivamente al comportamento del prenditore.

La recente sentenza n. 17127 del 09.08.2011 ha ricordato che "in base alla regola di correttezza posta dall'art. 1175 cod. civ., l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso del titolo di credito (assegno bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore.

Deve quindi ritenersi che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione, ex art. 1197 cod. civ." .

Non solo. È stato, inoltre, affermato che “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo; tuttavia, poichè l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, e’ sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”.

Di conseguenza, quando la caparra è costituita dalla consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta di porlo all’incasso, trattenendo comunque l’assegno e non restituendolo all’acquirente, è contrario ai principi di correttezza e buona fede e, ove risulti inadempiente all’obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno.

QUESITO N. 5: Definizione lite e soci

L’Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento a marzo 2010 ad una società. Dopo la proposizione del ricorso, la Commissione tributaria, nel giugno 2011, dà ragione alla società. Dato che l’avviso ai soci non è ancora stato emesso, qualora si procedesse a chiudere la lite pagando il 10%, i soci si mettono al riparo dalla ricezione di un eventuale avviso di accertamento?

RISPOSTA

La Manovra Estiva 2011 (D.L. 06/07/2011 n. 98) ha reintrodotto la disciplina sulla definizione delle liti pendenti prevista dall’art. 16 della L. 289/02, contenuta nella normativa relativa ai condoni fiscali del 2002.

La norma riguarda tutte le liti fiscali fino a ventimila euro (al netto di sanzioni e interessi) instaurate con l’Agenzia delle Entrate e ancora pendenti al 1° maggio 2011.

In particolare, per individuare le controversie interessate dalla sanatoria, il comma 12 del citato articolo 39 prevede che la definizione in esame può essere applicata in presenza delle seguenti condizioni:

- il valore della lite non deve essere superiore a 20.000,00 euro;
- una delle parti della lite deve essere l’Agenzia delle Entrate;

- le liti fiscali devono essere pendenti alla data del 1° maggio 2011;
- le liti devono essere incardinate dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario (compresa la Cassazione) in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.

In merito all'importo da pagare, esso sarà connesso al valore della lite; bisogna fra l'altro distinguere se si è in presenza o meno di sentenza e se si è in presenza di soccombenza integrale o di soccombenza parziale.

Per chiudere i conti con il Fisco, si possono prendere come riferimento tutti i chiarimenti che sono stati forniti dall'Amministrazione finanziaria in occasione dell'emanazione dell'art. 16 della L. 289/02.

Tra i vari chiarimenti forniti, si ricorda che non esiste alcuna correlazione fra la definizione della lite (articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011) proposta dalla società e l'accertamento del reddito soggetto a Irpef a carico dei soci (circolare 3/E del 15 gennaio 2003, emanata a proposito dell'analoga definizione di cui all'articolo 16 della legge 289 del 2002: "si precisa che le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti le società di persone sono autonomamente definibili rispetto a quelle instaurate dai soci per l'Irpef dagli stessi dovuta"). In sostanza, qualora la società definisca la controversia, ciò non impedisce all'Agenzia delle Entrate di notificare l'accertamento ai singoli soci ai fini dell'Irpef.

19 dicembre 2011

Antonio Gigliotti

1 Nel caso di opere eseguite da un imprenditore edile su una propria abitazione, egli ha diritto alla detrazione. Più in particolare, l'imprenditore in questione ha diritto alla detrazione sia relativamente all'acquisto dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei suddetti lavori, sia per le spese sostenute per il personale impiegato, nonché, ovviamente, per le spese di interventi realizzati da altre imprese, idoneamente certificate.

Nel caso di lavori in proprio, invece, il contribuente ha comunque diritto alla detrazione, sia pure limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati, mentre non può essere attribuito alcun valore, anche simbolico, all'attività prestata in proprio per l'esecuzione degli interventi.

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l